

CONDIZIONI PARTICOLARI DI RDO

RdO n. _____ (CIG. n. _____)

Procedura in economia ai sensi dell'art 31 del D lgs n. 208/2011 e 18 del DPR n. 49/2013.

Resta inteso che l'offerta, mentre è impegnativa per la Ditta, non determina alcun obbligo per l'Amministrazione contraente. La Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. La gara sarà aggiudicata al prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara.

Qualora non siano acquisite almeno tre (3) offerte, non si procederà ad aggiudicazione.

Ai fini dell'aggiudicazione si prenderà in considerazione solo il prezzo complessivo offerto. In caso di differenze tra la somma dei prezzi unitari e il totale offerto, la ditta aggiudicataria dovrà rielaborare i prezzi unitari al fine di mantenere fisso il prezzo complessivo offerto in sede di gara.

Si procederà:

1. alla determinazione della soglia di anomalia mediante ricorso ai metodi di cui all'art.97 comma 2 del D.lg s n.50/2016 solamente in presenza di almeno 5 offerte valide;
2. alla esclusione automatica delle offerte anormalmente basse ai sensi dell'art.97 comma 8 citato qualora le offerte ammesse siano almeno 10.

Tutte le spese, diritti e imposte, inerenti e conseguenti alla sottoscrizione dell'ordinativo, sono a carico dell'aggiudicatario.

Con la partecipazione alla gara la ditta autorizza l'Amministrazione, ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, al trattamento manuale ed informatico della documentazione presentata per l'espletamento della gara.

Le Ditte che abbiano dichiarato di voler affidare parte delle prestazioni in subappalto dovranno osservare le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.Lgs 15 novembre 2011, n. 208 e per quanto non disciplinato dall' art. 105 del D.Lgs 18.04.2016.

In particolare dovranno:

- **indicare i lavori, i servizi e/o le forniture** che la Ditta intende eventualmente affidare a terzi. In ogni caso il subappalto non può essere superiore al 30% dell'importo complessivo offerto;

- **la Ditta aggiudicataria, qualora ricorra al subappalto, dovrà allegare alla richiesta di subappalto il contratto di subappalto o copia autenticata, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione in relazione alla prestazione subappaltata nonché le dichiarazioni sostitutive del subappaltatore attestanti i motivi di esclusione. "Sul sito web di TELEDIFE sono pubblicati il contratto di subappalto e il Documento unico, composto da n. 6 allegati che comprende i fac-simile delle dichiarazioni sostitutive che la Ditta aggiudicataria/Subappaltatori possono utilizzare";**

- l'Amministrazione provvederà:

a corrispondere l'importo delle prestazioni affidate in subappalto alla Ditta aggiudicataria la quale dovrà trasmettere, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti al subappaltatore;

a corrispondere l'importo delle prestazioni affidate in subappalto direttamente alla Ditta subappaltatrice nei seguenti casi:

- **quando il subappaltatore è una microimpresa o piccola impresa;**

- **in caso di inadempimento della Ditta aggiudicataria;**

- **richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente (se del caso).**

L'aggiudicatario dovrà far pervenire entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione della Amministrazione:

- **Marca da bollo del valore di Euro 16,00;**
- **Dichiarazione circa gli estremi di un conto corrente bancario** o postale “dedicato” ai sensi dell’art. 3 della Legge 136 del 13.08.2010 unitamente alle generalità ed al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso;
- **Polizza Fidejussoria o Fidejussione Bancaria** pari al 10% dell’importo del contratto al netto dell’I.V.A., quale deposito cauzionale definitivo a garanzia della buona esecuzione della commessa. Detta Polizza Fideiussoria o Fideiussione Bancaria dovrà prevedere espressamente, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/16, comma 4, la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro il termine di quindici giorni, a semplice richiesta scritta dall’A.D. La firma dei funzionari che rilasciano la Polizza Fidejussoria o Fidejussione Bancaria dovrà essere autenticata da notaio, il quale dovrà, altresì, attestarne i relativi poteri. Inoltre la predetta Polizza Fidejussoria o Fidejussione Bancaria dovrà riportare la seguente clausola: il 20% dell’importo garantito resterà valido fino a comunicazione di svincolo da parte dell’Amministrazione.